

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 2 settembre 2013)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

## sulle proposte di legge:

- N. 344** a iniziativa iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 4 luglio 2013*  
RICONOSCIMENTO DELLA PARTICOLARE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' MULTIDISCIPLINARE SVOLTA DALLA LEGA DEL FILO D'ORO
- N. 343** a iniziativa iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 27 giugno 2013*  
MISURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE E PECULIARE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENOMINATA "LEGA DEL FILO D'ORO" - OSIMO

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

**TESTO BASE: proposta di legge n. 344**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

*(Seduta del 23 luglio 2013)*

La quinta Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 luglio 2013,

Vista la nota prot. n. 6167 del 15 luglio 2013 di assegnazione della proposta di legge n. 344 avente ad oggetto "Riconoscimento della particolare specificità dell'attività multidisciplinare svolta dalla Lega del Filo d'Oro", ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento interno, a seguito di richiesta con nota prot. n. 6105 dell'11 luglio 2013;

Esaminato il testo della proposta di legge e uditi il relatore di maggioranza Paolo Eusebi e il relatore di minoranza Giancarlo D'Anna;

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Francesco Comi

**Testo proposto****Art. 1**  
*(Riconoscimento)*

1. La Regione riconosce la particolare specificità dell'attività multidisciplinare svolta dalla "Lega del Filo d'Oro - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", associazione nazionale con sede in Osimo, quale punto di riferimento insostituibile per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e il reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali, anche al fine dell'utilizzo di contributi dello Stato e dell'Unione europea utili allo svolgimento dell'attività medesima.

**Testo approvato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Riconoscimento)*

*Identico*

**Pdl n. 343**

ad iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 27 giugno 2013*

**Art. 1**

*(Principi)*

1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente in materia, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche) e sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, riconosce:

- a) il valore sociale e la peculiarità dell'Associazione Nazionale denominata "Lega del Filo d'Oro - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede ad Osimo, espressione di impegno civile e manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- b) il ruolo da essa svolto a favore dell'attuazione dei principi costituzionali di pari dignità, giustizia, uguaglianza sociale e solidarietà sociale;
- c) la peculiarità dell'Associazione in termini di eccellenza a livello nazionale;
- d) la finalità di assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali.

**Art. 2**

*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare dell'associazione all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e di solidarietà indicati all'articolo 1;
- b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato nello specifico settore del recupero e del reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
- c) promuove percorsi informativi, di educazione e sensibilizzazione anche in ambito scolastico volti a conoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, e reinserire le per-

- sone sordocieche e i pluriminorati psicosensoriali;
- d) promuove la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della riabilitazione, recupero e reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali;
  - e) individua specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

### **Art. 3**

#### *(Disposizione finanziaria)*

**1.** Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**2.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 31401 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).